

per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 il limite quindicennale di impegno di L. 300 milioni.

L'assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con suo decreto, le opportune variazioni di bilancio.

Atti parlamentari - Assemblea Regionale Siciliana - V legislatura - Documenti - Disegni di legge e Relazioni. Anno 1964, n. 196.

Disegno di legge n. 265

---

### *Modifiche alla struttura giuridica della Sofis*

---

presentato dagli on.li La Torre - Cortese - Carbone - Carollo Luigi - Colajanni - Di Bennardo - Giacalone Vito - La Porta - Marraro - Messina - Miceli - Nicastro - Ovazza - Prestipino - Renda - Romano - Rossitto - Santangelo - Scaturro - Tuccari - Vajola - Varvaro il 1° giugno 1964

## RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

*Onorevoli colleghi,*

la Società finanziaria siciliana che, anche di recente, è stata posta al centro dell'attenzione degli ambienti politici ed economici regionali per le posizioni assunte nel suo consiglio di amministrazione dai rappresentanti della grande industria privata, è matura - a parere dei proponenti - per una profonda riforma che ne modifichi la struttura giuridica.

In atto la Sofis, ubbidendo al disposto dell'art. 2641 del Codice Civile, possiede lo stato giuridico di una società finanziaria per azioni nella quale gli Enti pubblici - e fra essi in primo luogo la Regione - possiedono la maggioranza del pacchetto.

La partecipazione minoritaria, tuttavia, riservata agli agguerriti gruppi monopolistici della Edison, della Montecatini e della Fiat, ha determinato con l'acquiescenza dei governi regionali, il prevalere, nella società, di una

linea subalterna agli interessi dei predetti gruppi, con le conseguenze che hanno formato oggetto di vivaci polemiche pubbliche, relativamente al venir meno della Sofis ai suoi compiti di Istituto per lo sviluppo della piccola e media industria siciliana.

Con l'unito disegno di legge si propone che la società finanziaria venga dotata di personalità giuridica di diritto pubblico con capitale sociale interamente pubblico e con consiglio di amministrazione eletto a maggioranza dall'Assemblea regionale, salvo rappresentanze degli enti pubblici e degli istituti di credito di diritto pubblico, che possono sottoscrivere fino a  $\frac{2}{5}$  del capitale sociale partecipando così, in posizione minoritaria, nel consiglio di amministrazione.

Con questa nuova struttura la Sofis, a parere dei proponenti potrà essere valido strumento della politica di programmazione economica, con particolare riguardo alla creazione di grandi complessi industriali sul piano pubblico e alla promozione della piccola e media industria.

## DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1.

La Società finanziaria costituita in attuazione della legge 5 agosto 1957, n. 51 e successive modificazioni, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

### Art. 2.

Al patrimonio della società possono partecipare fino alla concorrenza complessiva di  $\frac{2}{5}$  del capitale, Enti pubblici ed Istituti di credito di diritto pubblico che ne facciano domanda.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le partecipazioni azionarie di singoli o società private, di cui all'articolo 19 comma 2° della l.r. 5 agosto 1957, n. 51, saranno tramutate in obbligazioni o, a richiesta, saranno rimborsate secondo il loro valore alla entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

Il comma 3° dell'art. 16 della l.r. 5 agosto 1957, n. 51 è così modificato:

«La società finanziaria non può assumere partecipazioni nelle imprese sia in sede di costituzione sia successivamente, in misura inferiore al 51% del relativo capitale. Le partecipazioni previste nel presente comma sono dirette esclusivamente alle piccole e medie imprese industriali, il cui capitale sociale non sia superiore a un miliardo di lire».

### Art. 4.

La società finanziaria può trasformare le partecipazioni assunte fino al 31 dicembre 1963 in partecipazioni maggioritarie.

### Art. 5.

Il consiglio di amministrazione della Sofis è composto di 15 membri di cui:

- a) 9 in rappresentanza della Regione;
- b) 6 in rappresentanza degli enti pubblici sottoscrittori.

I membri del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera a) sono eletti dall'Assemblea regionale. Ciascun deputato vota per due terzi dei membri da eleggere.

Il consiglio di amministrazione della Sofis dura in carica quattro anni: i suoi membri possono essere riconfermati.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che prestano a qualsiasi titolo, attività a favore di imprese private o siano componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle imprese stesse.

Il consiglio elegge, nel suo seno, un presidente e un vice-presidente; esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Alle sedute del consiglio partecipa il collegio sindacale.

Il presidente ha la rappresentanza della società.

#### Art. 6.

La gestione della società è controllata da un collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e due supplenti.

Due dei sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono eletti dall'Assemblea regionale. Sono nominati con decreto dell'assessore al bilancio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Del collegio sindacale fa parte, come terzo componente effettivo un magistrato della Sezione della Corte dei Conti per la Regione siciliana, designato dal presidente della stessa.

I membri del collegio sindacale esercitano il loro mandato secondo le norme del codice civile per i sindaci delle società per azioni.

#### Art. 7.

L'esercizio sociale della Sofis è chiuso al 31 dicembre di ogni anno.

Il 30 giugno successivo il bilancio è presentato agli Assessori al bilancio e allo sviluppo economico, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Entro il 30 settembre successivo, il bilancio e le relazioni sono comunicati alla Assemblea regionale.

#### Art. 8.

Le norme della l.r. 5 agosto 1957, n. 51 in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

#### Art. 9.

Il Governo della Regione è autorizzato a modificare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e su proposta dell'assessore per lo sviluppo economico, lo statuto della Società finanziaria siciliana, per adeguarlo alle norme della presente legge.